

CARTA DEGLI STUDENTI

I.I.S.S. "G. Ferraris" - Taranto

1. COMPORTAMENTO, INFRAZIONI E SANZIONI

Sezione V VOTO DI CONDOTTA

ai sensi del DPR n. 122/2009, art. 7

Articolo 46 - Natura e finalità del voto di condotta

1. Il voto di condotta è un indicatore che esprime il tuo comportamento complessivo nel corso di tutta l'attività scolastica, anche quella realizzata fuori sede, e registra la presenza e l'entità complessiva delle tue eventuali infrazioni disciplinari.
2. La valutazione del comportamento si propone di favorire in te l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei tuoi doveri e nella conoscenza e nell'esercizio dei tuoi diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.
3. Il voto di condotta non è in se stesso una sanzione disciplinare ma dev'essere la conseguenza di precedenti sanzioni, irrogate nel rispetto delle garanzie che la legge prevede in favore degli incolpati.
4. In nessun caso può essere sanzionata con il voto di comportamento la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e rispettosa della personalità altrui.
5. Resta fermo che "nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto" (comma 3 dell'articolo 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).
6. Non concorrono alla definizione del voto di condotta: a) la scarsa partecipazione al dialogo educativo b) l'interesse c) la diligenza.
La valutazione di tali voci confluisce, invece, nella definizione del voto di profitto nelle singole discipline, secondo quanto stabilito dal regolamento sull'attribuzione del credito scolastico.
7. Concorre alla definizione di condotta la regolarità della frequenza alle attività scolastiche.

Articolo 47 – Scala numerica del voto di condotta e correlazione con la gravità delle sanzioni

1. In sede di scrutinio intermedio o finale il voto di condotta è proposto dal docente coordinatore e viene deliberato dal consiglio di classe con le modalità di qualsiasi altro voto; esso, per legge, contribuisce alla determinazione della media della valutazione al pari degli altri voti.
 2. La tabella C è utilizzata:
 - a) *in sede di scrutini intermedi* come determinazione diretta del voto di condotta;
 - b) *in sede di scrutini finali* come base per determinare il voto di condotta (vedi successivo punto 3).In entrambi i casi il coordinatore di classe tiene conto delle sanzioni disciplinari riportate solo nella frazione di anno scolastico cui si riferiscono gli scrutini (intermedi / finali).
 3. In sede di scrutinio finale, nella sua proposta di voto di condotta il docente coordinatore tiene conto delle seguenti modifiche rispetto alla tabella-base:
 - a) toglie un punto decimale in caso che la tua frequenza sia stata "negativa" nel corso dell'intero anno scolastico (vedi il Regolamento: "Riconoscimento dei crediti formativi e attribuzione del credito scolastico");
 - b) può togliere un punto decimale qualora tu abbia riportato, nel quadrimestre o nei trimestri precedenti, sanzioni di II o di III tipo;
 - c) aggiunge un punto decimale se, nel periodo successivo all'irrogazione di precedenti sanzioni a tuo carico, tu abbia dimostrato in modo convincente la volontà di migliorare il tuo comportamento.Nei casi a) e b) non si può comunque scendere al voto di condotta di 5 decimi.
- Infine:

d) nel caso serio in cui il punteggio-base sia 5 decimi, il consiglio di classe valuta se il modo in cui ti sei comportato dopo l'infrazione grave del III tipo sia stato costruttivo, dimostrando il desiderio vivo di correggerti: in tal caso assegna il voto di 6 decimi; in caso contrario conferma il voto insufficiente, con conseguente perdita dell'anno scolastico o non ammissione agli esami conclusivi, come previsto dalla vigente norma (DPR 122/2009).

4. Nel caso ti sia attribuito un voto di condotta inferiore o uguale a 8 decimi, i tuoi insegnanti, e in modo particolare il coordinatore, ti spiegano il significato del voto conseguito, così da rafforzare in te il senso di responsabilità e facilitare da parte tua l'adozione di comportamenti più corretti entro la comunità scolastica. Analogo tentativo di informazione e spiegazione compiranno con la tua famiglia.

TABELLA C: PUNTEGGIO-BASE DAL QUALE IL CONSIGLIO PARTE PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

COMPORAMENTO E SANZIONI		VOTO di CONDOTTA	
Assenza di sanzioni	→	10	se all'assenza di sanzioni si è accompagnato un atteggiamento attivo a favore della convivenza civile nella vita scolastica
		9	semplice assenza di sanzioni
Sanzioni I tipo	→	8	da 1 a 2 note
		7	più di 2 note
Sanzioni II tipo	→	7	1 o 2 giorni di allontanamento
		6	da 3 a 15 giorni di allontanamento
Sanzioni III tipo	→	5	più di 15 giorni di allontanamento, senza che la sanzione preveda <i>direttamente</i> l'esclusione dagli scrutini finali o dagli esami conclusivi*
		1-4	con espressa esclusione dagli scrutini finali o dagli esami conclusivi

* quindi il voto "5" può essere trasformato in "6" dal consiglio di classe qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 47, punto 3, lettera d)